

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo recante:
"Attuazione della direttiva 2003/99/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 novembre 2003 sulle misure di
sorveglianza delle zoonosi e degli
agenti zoonotici, che modifica la
decisione 90/424/CEE del Consiglio e
che abroga la direttiva 92/424/CEE del
Consiglio"**

(Atto del Governo n. 612)

Febbraio 2006

n. 190



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Maria Laura D'Onofrio

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 3 (<i>Obblighi generali</i>)	1
Articolo 4 (<i>Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici</i>) ..	2
Articolo 7 (<i>Indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare</i>).....	3
Articolo 8 (<i>Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici</i>)	4
Articolo 10 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	4

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato all'attuazione della direttiva 2003/99/CE, concernente le misure di sorveglianza delle infezioni animali trasmissibili all'uomo e dei relativi agenti zoonotici; tale direttiva abroga la precedente 92/117/CEE, recepita nell'ordinamento interno con il D.P.R. n. 497 del 1998 e con il Regolamento del Ministro della Sanità n. 339 del 2000.

La relazione illustrativa chiarisce che il Governo ha ritenuto più opportuno predisporre un testo interamente sostitutivo della predetta normativa, anziché intervenire sulla stessa.

Il provvedimento contiene una breve relazione tecnica, verificata dalla RGS, ma non formulata secondo i criteri standard di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004¹.

Articolo 3

(Obblighi generali)

Il comma 1 dell'articolo istituisce a carico delle Regioni e delle Province Autonome l'obbligo della raccolta, dell'analisi e della trasmissione al Ministero della Salute, dei dati relativi all'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici.

Il comma 2 dispone che, qualora le Regioni e le Province autonome non ottemperino a quanto previsto dalla disposizione precedente, il Ministero della Salute possa chiedere i dati in oggetto direttamente agli istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.

Il comma 4 dell'articolo prevede che il personale del Ministero della salute riceva una formazione iniziale e continua in materia di scienze veterinarie, microbiologia o epidemiologia e che al relativo onere si provveda a carico e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui

¹ A titolo esemplificativo, si rammenta che tale provvedimento richiede, per tutte le relazioni tecniche, l'indicazione dei dati e parametri utilizzati per la quantificazione e le relative fonti, come pure l'indicazione dell'articolazione temporale degli oneri e degli effetti finanziari netti sui saldi di finanza pubblica.

all'articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1996, concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.

La RT afferma, con riferimento ai commi 1 e 2, che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, in quanto la raccolta dei dati viene effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome tramite le Aziende sanitarie locali, le quali utilizzano a loro volta, nel caso sia necessario ai fini dell'espletamento delle prove diagnostiche, gli Istituti zooprofilattici.

Per quanto riguarda il comma 4, la RT si limita a ribadire quanto contenuto nel testo del decreto, ovvero che le spese per la formazione del personale del Ministero della salute trovano copertura nei limiti degli stanziamenti previsti per analoghe finalità di formazione dall'articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1996.

Con riguardo ai commi 1 e 2, appare necessaria una maggiore informazione sui motivi per cui si ritiene che l'attività di raccolta ed analisi dei dati in oggetto possa avvenire a carico delle ordinarie risorse di bilancio e di personale.

Idem, relativamente al comma 4. In proposito, sarebbe anche utile a tal fine conoscere se, ad oggi, detti stanziamenti vengano o meno utilizzati per intero per le analoghe attività di formazione per le quali erano stati autorizzati².

Articolo 4

(Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici)

L'articolo stabilisce le regole generali inerenti alla sorveglianza delle zoonosi e dei relativi agenti, prevedendo - sempre in capo ai suddetti enti territoriali - l'onere della raccolta dei dati necessari all'individuazione ed alla descrizione dei pericoli connessi a tali malattie.

Tale sorveglianza viene effettuata dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio nel corso di tutte le fasi della catena alimentare.

Anche in questo caso, **la RT** esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che l'attività di raccolta dei dati in oggetto e l'attività di sorveglianza possano avvenire nel limite delle ordinarie risorse di bilancio e di personale. Vale al riguardo quanto già richiamato per l'articolo precedente.

Articolo 7

(Indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare)

L'articolo disciplina le modalità di svolgimento dell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare. In particolare, si prevede che gli operatori del settore alimentare che ritengano di aver immesso sul mercato un alimento potenzialmente dannoso per la salute umana, debbano conservare il prodotto alimentare o un campione dello stesso, oltre ad informare la ASL competente per territorio. Sarà quest'ultima a procedere alla suddetta indagine, ai fini dell'acquisizione dei relativi dati epidemiologici.

La RT si esprime nel senso dell'esclusione di nuovi o maggiori oneri, in quanto l'attività di indagine rientra nei compiti di istituto delle Aziende unità sanitarie locali.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che l'attività di indagine venga svolta nel limite delle ordinarie risorse di bilancio e di personale. In merito, valgono le osservazioni già svolte per i precedenti articoli.

² Si ricorda che la copertura di tali spese veniva individuata dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 429 del 1996, a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990, concernente le tariffe per prestazioni rese a

Articolo 8

(Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici)

L'articolo prevede che siano le Regioni e le Province Autonome a valutare le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici.

La RT non prende in considerazione la norma.

Al riguardo, trattandosi di attività che sembrano presentarsi come nuove e non facoltative, valgono le medesime considerazioni degli articoli precedenti.

Articolo 10

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca la clausola d'invarianza d'oneri per la finanza pubblica, specificando che si provvederà ai nuovi adempimenti previsti dal decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente³.

Al riguardo, in ordine al fatto che gli adempimenti previsti dal decreto siano effettivamente attuabili a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, si ripetono le osservazioni svolte in riferimento ai singoli articoli, tenendo presente che si tratta di attività nuove e non facoltative.

richiesta e ad utilità di soggetti interessati da parte del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

³ Si ricorda che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso un parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame, salvo l'accoglimento di un emendamento (da inserire sia in relazione agli articoli 3, 4, 7 che nel presente articolo 10) volto a garantire il trasferimento alle Regioni e Province autonome dei contributi finanziari della Comunità previsti dall'articolo 16 della direttiva 2003/99/CE.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it